



Imposta federale diretta

Berna, 4 maggio 2018

Circolare n. 37A

Trattamento fiscale delle partecipazioni di collaboratore presso il datore di lavoro

Indice

1	Oggetto della circolare	3
2	Principi generali	3
2.1	Determinazione del valore venale delle azioni di collaboratore	3
2.2	Determinazione dell'utile ai sensi del diritto fiscale	3
3	Azioni di collaboratore	4
3.1	Partecipazione dei collaboratori al capitale proprio del datore di lavoro	4
3.1.1	Acquisizione delle azioni sul mercato o direttamente dagli azionisti	4
3.1.2	Emissione delle azioni mediante aumento di capitale	4
3.1.3	Restituzione delle azioni di collaboratore	5
3.2	Partecipazione dei collaboratori al capitale proprio di una società del gruppo del datore di lavoro	5
3.2.1	Considerazioni generali	5
3.2.2	Acquisizione delle azioni sul mercato o direttamente dagli azionisti	5
3.2.3	Emissione delle azioni mediante aumento di capitale	6
3.2.4	Restituzione delle azioni di collaboratore	6
4	Opzioni di collaboratore	7
4.1	Opzioni per l'acquisto di azioni del datore di lavoro	7
4.1.1	Acquisizione delle opzioni sul mercato	7
4.1.2	Emissione delle opzioni da parte del datore di lavoro	7
4.2	Opzioni per l'acquisto di azioni di una società del gruppo del datore di lavoro	7
5	Imposizione di aspettative su azioni di collaboratore e partecipazioni improprie di collaboratore	7
5.1	Considerazioni generali	7

5.2	Addebito al termine del periodo di maturazione (vesting) del valore venale delle azioni al momento della loro attribuzione.....	8
5.3	Addebito costante, proporzionale al valore venale delle azioni al momento della concessione dei diritti	8
6	Entrata in vigore.....	8
7	Esempi di trattamento fiscale delle partecipazioni di collaboratore presso il datore di lavoro	9

1 Oggetto della circolare

Nella circolare numero 37 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) del 22 luglio 2013 «Imposizione delle partecipazioni di collaboratore» (di seguito circ. 37) sono stati definiti diversi concetti connessi alle partecipazioni di collaboratore ed è stata fornita una panoramica sulle conseguenze fiscali delle disposizioni¹ allora introdotte sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore per il collaboratore. Il vantaggio valutabile in denaro descritto nella circolare, che il collaboratore trae dalla consegna di partecipazioni di collaboratore, per il datore di lavoro costituisce una parte dei suoi costi per il personale, a condizione che e nella misura in cui essi siano stati effettivamente contabilizzati. I dettagli e la definizione dei diversi concetti contenuti nella summenzionata circolare si applicano per analogia alla presente direttiva.

A complemento della circolare 37, con la presente circolare si intende fornire una panoramica sulla prassi in vigore relativa al trattamento fiscale delle partecipazioni di collaboratore a livello del datore di lavoro. Esistono diverse possibilità per acquisire i diritti di partecipazione e impostare i rapporti giuridici tra i singoli partecipanti all'elaborazione e all'attuazione di un piano di partecipazione di collaboratore. Le seguenti spiegazioni e i relativi esempi rappresentano dei principi generali applicabili ai casi più frequenti.

2 Principi generali

2.1 Determinazione del valore venale delle azioni di collaboratore

Nel caso delle azioni di collaboratore quotate in borsa, di principio si considera valore venale, il corso di chiusura in borsa nel giorno dell'acquisizione del diritto (cfr. circ. 37, cifra 3.2.1). Nel caso di azioni di collaboratore non quotate in borsa, il valore determinante è in linea di massima calcolato in base a una formula idonea e riconosciuta dal datore di lavoro. Il metodo di calcolo adottato la prima volta deve essere in ogni caso mantenuto per il corrispondente piano di partecipazione di collaboratore. Se, eccezionalmente, si dispone di un valore venale per delle azioni non quotate in borsa, questo valore è considerato come valore determinante (cfr. circ. 37 cifra 3.2.2). Tuttavia, in casi particolari e su richiesta specifica del datore di lavoro sarà possibile considerare un valore calcolato in base alla formula, purché egli disponga di un diritto illimitato di compera che gli consenta di riacquistare le azioni di collaboratore a un prezzo identico a quello calcolato secondo la formula.

Diversamente dalle azioni libere, le azioni di collaboratore bloccate hanno una minusvalenza di cui si tiene conto applicando un tasso di sconto. Nel caso delle azioni di collaboratore bloccate, è determinante la differenza tra il valore venale così ridotto e il prezzo di cessione più basso (cfr. circ. 37 cifra 3.3).

2.2 Determinazione dell'utile ai sensi del diritto fiscale

La determinazione dell'utile ai sensi del diritto fiscale si basa sul conto economico secondo il diritto commerciale (art. 58 cpv. 1 lett. a della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta; LIFD, RS 642.11), a condizione che non si necessiti di correzioni ai sensi del diritto fiscale (cosiddetto principio della determinanza del bilancio). I costi non contabilizzati secondo il diritto commerciale non possono essere rivendicati secondo il diritto fiscale.

¹ Legge federale del 17.12.2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore in vigore dal 01.01.2013 (RU 2011 3259)

Le rifatturazioni all'interno di un gruppo si basano sul contesto del singolo caso concreto (principio del «confronto con i terzi»). Di conseguenza, il prezzo stabilito tra le società del gruppo (cfr. esempi 3 fino 7) deve corrispondere in ogni caso al prezzo che sarebbe convenuto tra terzi.

3 Azioni di collaboratore

3.1 Partecipazione dei collaboratori al capitale proprio del datore di lavoro

3.1.1 Acquisizione delle azioni sul mercato o direttamente dagli azionisti

Il datore di lavoro acquista le proprie azioni sul mercato o direttamente dagli azionisti e le vende al collaboratore a un prezzo preferenziale (prezzo di cessione).

Le azioni proprie sono considerate dei valori patrimoniali effettivi sia ai sensi del diritto civile che fiscale. Di conseguenza, il contribuente (datore di lavoro) può far iscrivere nel bilancio fiscale le perdite di valore non realizzate risultanti dalla differenza tra i costi di acquisto e il valore venale con incidenza sull'imposta sull'utile, sebbene secondo il nuovo diritto contabile esse non possano più essere contabilizzate dal profilo commerciale.

La differenza tra il prezzo di acquisto (costo di acquisizione) e il valore venale al momento dell'attribuzione ai collaboratori costituisce un onere giustificato dall'uso commerciale o un ricavo imponibile, indipendentemente dalla contabilizzazione secondo il diritto commerciale. La differenza tra il valore venale al momento dell'attribuzione e il prezzo preferenziale più basso (prezzo di cessione) costituisce un onere giustificato dall'uso commerciale (cfr. esempio 1).

3.1.2 Emissione delle azioni mediante aumento di capitale

Il datore di lavoro emette azioni che devono essere attribuite ai collaboratori mediante aumento ordinario, autorizzato o condizionale di capitale (cfr. art. 650, 651 seg. e 653 segg. Della legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del codice civile svizzero, Libro quinto: diritto delle obbligazioni [CO; RS 220]). Nella prassi, viene solitamente scelto l'aumento di capitale condizionale.

Secondo il Codice delle obbligazioni, nel caso di un aumento di capitale condizionale non è ammessa la liberazione mediante fondi societari o conferimenti in natura (cfr. art. 653 cpv. 2 CO)².

Il datore di lavoro contabilizza la remunerazione della prestazione lavorativa già svolta come onere giustificato dall'uso commerciale come debito verso il collaboratore. La liberazione di azioni di collaboratore avviene successivamente in contropartita di questo conto. Gli importi della liberazione vengono accreditati al capitale azionario o alla riserva legale da capitale. Con questo credito, dedotti i costi di emissione, si costituiscono riserve da apporti di capitale (cfr. esempio 2).

Tale liberazione di azioni è possibile soltanto se la prestazione lavorativa è già stata svolta al più tardi entro il momento della liberazione e non se sarà svolta in futuro. Il collaboratore deve avere un credito esigibile nei confronti del proprio datore di lavoro.

² Cfr. «Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung» (in tedesco), edizione 2014, pag. 270

3.1.3 Restituzione delle azioni di collaboratore

Se un collaboratore deve restituire le azioni di collaboratore al proprio datore di lavoro a seguito di un obbligo regolamentare o contrattuale e il prezzo di riscatto in quel momento è superiore al valore venale delle azioni, il datore di lavoro può registrare questa differenza quale onere giustificato dall'uso commerciale. Se il prezzo di riscatto è inferiore al valore venale in quel momento, il datore di lavoro consegue un ricavo imponibile al momento della contabilizzazione di questa differenza.

3.2 Partecipazione dei collaboratori al capitale proprio di una società del gruppo del datore di lavoro

3.2.1 Considerazioni generali

All'interno di un gruppo i modelli di partecipazione di collaboratore riguardano sovente le azioni di una società quotata in borsa appartenente al gruppo (società vicina) a cui fa parte il datore di lavoro effettivo (ai sensi del diritto civile). Il datore di lavoro attribuisce al collaboratore delle partecipazioni al capitale proprio di una società del gruppo del datore di lavoro, sulla base dei diritti derivanti dal piano di partecipazione.

Nella stragrande maggioranza dei casi, la società del gruppo consegna le azioni direttamente ai collaboratori del datore di lavoro. Quest'ultimo remunera la società del gruppo per essersi assunta l'obbligo e aver provveduto alla consegna delle azioni. Questa remunerazione (prezzo convenuto) tra la società del gruppo e il datore di lavoro deve corrispondere al prezzo praticato tra terzi e, di regola, tale prezzo corrisponde al corso delle azioni al momento della consegna.

Quando la conclusione dell'accordo tra la società del gruppo e il datore di lavoro e la consegna delle azioni al collaboratore non avvengono contemporaneamente, possono prodursi delle differenze di valore tra il prezzo convenuto e il valore venale fino al momento della consegna delle azioni ai collaboratori. Tali differenze sono irrilevanti ai fini fiscali.

Se la società del gruppo emette le azioni mediante un aumento di capitale, il premio di opzione versato a titolo di compenso dal datore di lavoro non viene attribuito riserve da apporti di capitale. Le *low exercise price options* (LEPO) non sono opzioni, in quanto sono considerate operazioni a termine finanziate in anticipo³.

Nel caso in cui il datore di lavoro liberi le azioni, le riserve da apporti di capitale sono costituite soltanto al momento della consegna definitiva delle azioni ai collaboratori.

Per acquisire le azioni, la società del gruppo ha le seguenti possibilità.

3.2.2 Acquisizione delle azioni sul mercato o direttamente dagli azionisti

Se la società del gruppo acquisisce le azioni per un piano di partecipazione dei collaboratori sul mercato o direttamente dagli azionisti e il prezzo convenuto per la cessione al datore di lavoro corrisponde a un valore inferiore o superiore, la differenza tra il prezzo di acquisto (costo di acquisizione) e il prezzo convenuto costituisce per la società del gruppo un onere giustificato dall'uso commerciale rispettivamente un ricavo imponibile.

L'importo che il datore di lavoro versa alla società del gruppo costituisce per lui un onere giustificato dall'uso commerciale. Questo importo è dato dalla differenza tra il prezzo convenuto

³ Cfr. circolare n. 15 dell'AFC del 03.10.2017 concernente le obbligazioni e gli strumenti finanziari derivati quali oggetto dell'imposta diretta federale, dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo, cifra 2.2.3

e il prezzo di cessione ai collaboratori. Per il datore di lavoro, l'eventuale differenza tra il valore venale delle azioni al momento dell'attribuzione ai collaboratori e il prezzo che egli ha versato alla società del gruppo non rappresenta né un onere giustificato dall'uso commerciale né un ricavo imponibile (cfr. esempio 3).

3.2.3 Emissione delle azioni mediante aumento di capitale

Aumento ordinario di capitale

Se la società del gruppo emette le azioni per un piano di partecipazione dei collaboratori mediante un aumento ordinario di capitale, l'importo che il datore di lavoro versa alla società del gruppo per la liberazione delle azioni viene accreditato al capitale azionario o alla riserva legale da capitale.

L'importo che il datore di lavoro versa alla società del gruppo costituisce per lui un onere giustificato dall'uso commerciale. Questo importo è dato dalla differenza tra il prezzo convenuto per la liberazione e il prezzo di cessione ai collaboratori. Per il datore di lavoro, l'eventuale differenza tra il valore venale delle azioni al momento dell'attribuzione ai collaboratori e il prezzo che egli ha versato alla società del gruppo per liberare le azioni non rappresenta né un onere giustificato dall'uso commerciale né un ricavo imponibile (cfr. esempio 4).

Aumento condizionale di capitale

La società del gruppo può emettere le azioni per un piano di partecipazione dei collaboratori anche mediante un aumento condizionale di capitale. L'assemblea generale può decidere un aumento condizionale del capitale iscrivendo negli statuti, ai titolari di nuove obbligazioni di prestiti o di obbligazioni simili nei confronti della società o delle società del gruppo, come pure ai dipendenti, il diritto di acquistare nuove azioni (diritti di conversione o di opzione). Questi diritti sono accordati ai collaboratori e non al datore di lavoro.

A partire da importi di una certa entità, i collaboratori non possono liberare individualmente le azioni emesse dalla società del gruppo mediante aumento condizionale di capitale. Pertanto, nella prassi accade che il datore di lavoro liberi le azioni e poi le consegna ai propri collaboratori nell'ambito di un apposito piano di partecipazione.

L'importo che il datore di lavoro versa alla società del gruppo costituisce per lui un onere giustificato dall'uso commerciale. Questo importo è dato dalla differenza tra il prezzo convenuto per la liberazione e il prezzo di cessione ai collaboratori. Per il datore di lavoro, l'eventuale differenza tra il valore venale delle azioni al momento dell'attribuzione ai collaboratori e il prezzo che egli ha convenuto con la società del gruppo non rappresenta né un onere giustificato dall'uso commerciale né un ricavo imponibile (cfr. esempio 5).

3.2.4 Restituzione delle azioni di collaboratore

Se un collaboratore deve restituire le azioni di collaboratore al proprio datore di lavoro a seguito di un obbligo regolamentare o contrattuale e il prezzo di riscatto è superiore al valore venale delle azioni a quel momento, il datore di lavoro può far valere un onere giustificato dall'uso commerciale. Se invece il prezzo di riacquisto è inferiore al valore venale attuale, al momento della contabilizzazione di questa differenza, il datore di lavoro consegue un ricavo imponibile. Se un collaboratore deve restituire le azioni di collaboratore direttamente alla società del gruppo a seguito di un obbligo regolamentare o contrattuale, l'onere rispettivamente il ricavo deve essere imputato al datore di lavoro.

4 Opzioni di collaboratore

4.1 Opzioni per l'acquisto di azioni del datore di lavoro

4.1.1 Acquisizione delle opzioni sul mercato

Il datore di lavoro acquisisce le opzioni per l'acquisto di azioni proprie sul mercato e le vende ai collaboratori a un prezzo preferenziale. Per il datore di lavoro, la differenza negativa tra il prezzo preferenziale e il prezzo di acquisto costituisce un onere giustificato dall'uso commerciale.

4.1.2 Emissione delle opzioni da parte del datore di lavoro

Il datore di lavoro emette lui stesso le opzioni d'acquisto delle proprie azioni e le attribuisce ai collaboratori.

Tuttavia, tale operazione può comportare costi che costituiscono oneri giustificati dall'uso commerciale. È possibile costituire degli accantonamenti per un importo pari agli impegni presi. Questi accantonamenti dovranno essere sciolti nella data in cui viene esercitata l'opzione.

4.2 Opzioni per l'acquisto di azioni di una società del gruppo del datore di lavoro

Nell'ambito di un piano di partecipazione dei collaboratori, il datore di lavoro, rispettivamente la società del gruppo, attribuisce ai collaboratori opzioni per l'acquisto di azioni di una società del gruppo. Di regola, come da contratto il datore di lavoro versa alla società del gruppo un premio d'opzione, il quale costituisce per lui un onere giustificato dall'uso commerciale. La società del gruppo deve contabilizzare un accantonamento. Alla scadenza o all'esercizio delle opzioni, la società del gruppo è libera di dissolvere questo accantonamento con incidenza sul conto economico in una sola volta o nel corso della durata delle opzioni.

Le LEPO non sono opzioni, in quanto sono operazioni a termine finanziate in anticipo⁴.

5 Imposizione di aspettative su azioni di collaboratore e partecipazioni improprie di collaboratore

5.1 Considerazioni generali

Il datore di lavoro può concedere ai propri collaboratori diritti per l'acquisto successivo di azioni proprie oppure di azioni di una società del gruppo. Questi diritti rappresentano una parte del compenso spettante ai collaboratori per l'attività lavorativa e, fino al termine del periodo di maturazione (*vesting*), sottostanno alle clausole di scadenza legate al rapporto di lavoro. Pertanto, fino alla consegna convenuta delle azioni ai collaboratori che ne hanno diritto alla fine del periodo di maturazione, si è al cospetto di un'aspettativa.

Per adempiere all'obbligo di attribuire ai collaboratori azioni o un determinato valore in contanti, il datore di lavoro può costituire gli accantonamenti necessari. In questo caso, il datore di lavoro è libero di contabilizzare il costo totale stimato al momento dell'attribuzione dei diritti o di ripartirlo sul periodo di vesting con incidenza sul conto economico.

Tra il datore di lavoro e la società del gruppo solitamente viene convenuto che quest'ultima consegni gratuitamente le azioni ai collaboratori del datore di lavoro al termine del periodo di

⁴ Cfr. circolare n. 15 dell'AFC del 03.10.2017 concernente le obbligazioni e gli strumenti finanziari derivati quali oggetto dell'imposta diretta federale, dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo, cifra 2.2.3

maturazione. La società del gruppo si assume parzialmente il compito di remunerare i collaboratori del datore di lavoro per le loro attività e a tal fine riceve un compenso dal datore di lavoro. La società del gruppo può adempiere all'obbligo di consegna delle azioni ai collaboratori mediante un aumento di capitale condizionale.

Nella prassi si riscontrano in particolare due metodi di remunerazione della società del gruppo:

- al termine del periodo di maturazione, al datore di lavoro viene addebitato il valore venale delle azioni al momento della loro attribuzione ai collaboratori (il datore di lavoro si assume il rischio di variazione del corso durante il periodo di maturazione);
- al datore di lavoro vengono progressivamente addebitati gli importi secondo il valore venale delle azioni al momento dell'attribuzione dei diritti (la società del gruppo si assume il rischio di variazione del corso durante il periodo di maturazione).

5.2 Addebito al termine del periodo di maturazione (vesting) del valore venale delle azioni al momento della loro attribuzione

Nell'ambito di un piano di partecipazione dei collaboratori, il datore di lavoro deve tenere conto dei propri obblighi nei confronti dei collaboratori durante il periodo di maturazione costituendo degli accantonamenti. Questi accantonamenti devono riflettere di volta in volta il valore venale dei diritti alla fine dell'esercizio contabile e devono pertanto essere ricalcolati e opportunamente adeguati annualmente.

L'importo versato dal datore di lavoro alla società del gruppo per la liberazione delle azioni viene accreditato al capitale azionario o alla riserva legale da capitale della società del gruppo. La costituzione di riserve da apporti di capitale è giustificata soltanto in caso di attribuzione definitiva delle azioni ai collaboratori (cfr. esempio 6, che illustra soltanto il periodo di maturazione).

5.3 Addebito costante, proporzionale al valore venale delle azioni al momento della concessione dei diritti

Il datore di lavoro deve tenere conto del proprio obbligo nei confronti dei collaboratori durante il periodo di maturazione costituendo degli accantonamenti. Questi accantonamenti devono corrispondere complessivamente al valore venale dei diritti al momento dell'attribuzione e devono essere ripartiti in maniera uniforme su tutta la durata dell'obbligo. Il datore di lavoro versa alla società del gruppo un importo per le azioni in base all'entità dei singoli accantonamenti.

L'importo che il datore di lavoro versa alla società del gruppo viene accreditato su un conto accantonamenti presso la società del gruppo. L'accredito sul capitale azionario o sulla riserva legale da capitale, e perciò la costituzione di riserve da apporti di capitale, avviene soltanto al momento dell'attribuzione definitiva delle azioni ai collaboratori (cfr. esempio 7, che illustra soltanto il periodo di maturazione).

6 Entrata in vigore

La presente circolare entra in vigore con la sua pubblicazione.

7 Esempi di trattamento fiscale⁵ delle partecipazioni di collaboratore presso il datore di lavoro⁶

Esempio 1: Partecipazione dei collaboratori al capitale proprio del datore di lavoro Acquisto delle azioni sul mercato o direttamente dagli azionisti (cifra 3.1.1)

Fattispecie	1	2	3
Costo di acquisizione	1000	1300	900
Valore nominale	100	100	100
Valore venale al momento dell'attribuzione ai collaboratori	1000	1000	1000
Prezzo di cessione ai collaboratori (prestazione in contanti)	200	200	200
Remunerazione dell'attività lavorativa	800	800	800

Acquisto di azioni sul mercato	1	2	3
--------------------------------	---	---	---

Azioni proprie ⁷	<i>a</i>	Liquidità	1000	1300	900	Costo di acquisizione
-----------------------------	----------	-----------	------	------	-----	-----------------------

Attribuzione di azioni	1	2	3
------------------------	---	---	---

Liquidità	<i>a</i>	Azioni proprie	200	200	200	Prezzo di cessione
Oneri giustificati dall'uso commerciale	<i>a</i>	Azioni proprie		300		Differenza tra il costo di acquisizione e il valore venale al momento dell'attribuzione
Azioni proprie	<i>a</i>	Ricavo			100	
Oneri giustificati dall'uso commerciale	<i>a</i>	Azioni proprie	800	800	800	Differenza tra il valore venale al momento dell'attribuzione e il prezzo di cessione (remunerazione per lavoro già svolto)

⁵ Le scritture contabili illustrate sono degli esempi e non costituiscono un'esigenza per la giustificazione commerciale dei costi. È applicabile il principio della determinanza del bilancio commerciale.

⁶ Se una società detiene proprie quote di capitale indirettamente tramite società affiliate al gruppo, la costituzione di riserve per azioni proprie incombe alla società che è socio di maggioranza di queste società affiliate. Questo aspetto non è riportato negli esempi.

⁷ L'entità delle proprie quote di capitale sarà iscritta nel capitale proprio come posta negativa distinta. Essa può essere indicata come «proprie quote di capitale» oppure in funzione della forma giuridica e categoria dell'impresa (art. 959 cpv. 7 CO, ad es. «azioni proprie»).

Esempio 2: Partecipazione dei collaboratori al capitale proprio del datore di lavoro
Emissione delle azioni mediante aumento di capitale ordinario / autorizzato / condizionale (cifra 3.1.2)

Fattispecie	
Valore nominale	100
Valore venale al momento dell'attribuzione al collaboratore	1000
Prezzo di cessione al collaboratore (prestazione in contanti)	200
Remunerazione dell'attività lavorativa	800

Prestazione lavorativa			
Oneri giustificati dall'uso commerciale	<i>a</i>	Creditore collaboratore	800

Remunerazione per il lavoro già svolto

Attribuzione di azioni			
Liquidità	<i>a</i>	Creditore collaboratore	200
Creditore collaboratore	<i>a</i>	Conto di passaggio	1000
Conto di passaggio	<i>a</i>	Capitale azionario	100
Conto di passaggio	<i>a</i>	Riserve da apporti di capitale (RAC)	900

Prezzo di cessione

Valore venale al momento dell'attribuzione

Valore nominale

Differenza tra il valore venale al momento dell'attribuzione e il valore nominale

Esempio 3: Partecipazione dei collaboratori al capitale proprio di una società del gruppo
Acquisto delle azioni sul mercato o direttamente dagli azionisti (cifra 3.2.2)

Fattispecie	1	2
Costo di acquisizione per la società del gruppo	1000	1300
Valore nominale	100	100
Prezzo convenuto tra la società del gruppo e il datore di lavoro	1000	1000
Valore venale al momento dell'attribuzione al collaboratore	1000	1100
Prezzo di attribuzione al collaboratore (prestazione in contanti)	200	200
Remunerazione dell'attività lavorativa	800	800

Delle differenze di valore possono realizzarsi tra il prezzo convenuto e il valore venale al momento della consegna delle azioni ai collaboratori quando passa un intervallo di tempo tra la conclusione dell'accordo della società del gruppo con il datore di lavoro e la consegna delle azioni al collaboratore

Società del gruppo

Acquisto delle azioni sul mercato / consegna delle azioni			1	2
Azioni proprie	<i>a</i>	Liquidità	1000	1300
Liquidità	<i>a</i>	Azioni proprie	1000	1000
Oneri giustificati dall'uso commerciale	<i>a</i>	Azioni proprie		300

Costo di acquisizione

Prezzo convenuto

Differenza tra il costo di acquisizione e il prezzo convenuto

Datore di lavoro

Consegna delle azioni			1	2
Azioni della società del gruppo	<i>a</i>	Liquidità	1000	1000
Attribuzione delle azioni			1	2
Oneri giustificati dall'uso commerciale	<i>a</i>	Creditore collaboratore	800	800
Liquidità	<i>a</i>	Creditore collaboratore	200	200
Creditore collaboratore	<i>a</i>	Azioni della società del gruppo	1000	1000

Prezzo convenuto

Remunerazione per lavoro già svolto corrispondente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo di cessione

Prezzo di cessione

Prezzo convenuto

Esempio 4: Partecipazione dei collaboratori al capitale proprio di una società del gruppo
Emissione delle azioni mediante aumento di capitale ordinario (cifra 3.2.3)

Fattispecie	1	2	
Valore nominale	100	100	
Prezzo convenuto tra la società del gruppo e il datore di lavoro (prezzo di attribuzione)	1000	1000	Delle differenze di valore possono realizzarsi tra il prezzo convenuto e il valore venale al momento della consegna delle azioni ai collaboratori quando passa un intervallo di tempo tra la conclusione dell'accordo della società del gruppo con il datore di lavoro e la consegna delle azioni al collaboratore
Valore venale al momento dell'attribuzione al collaboratore	1000	1100	
Prezzo di cessione al collaboratore (prestazione in contanti)	200	200	
Remunerazione dell'attività lavorativa	800	800	

Società del gruppo

Consegna delle azioni					
		1	2		
Liquidità	a	Capitale azionario	100	100	Valore nominale
Liquidità	a	Altre riserve di capitale	900	900	Differenza tra il prezzo di emissione e il valore nominale
Attribuzione delle azioni					
Altre riserve di capitale	a	Riserve da apporti di capitale	900	900	Riserve da apporti di capitale

Datore di lavoro

Consegna delle azioni			1	2	
Azioni della società del gruppo	a	Liquidità	1000	1000	Prezzo convenuto (prezzo di emissione)
Attribuzione delle azioni			1	2	
Oneri giustificati dall'uso commerciale	a	Creditore collaboratore	800	800	Remunerazione per il lavoro già svolto corrispondente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo di attribuzione
Liquidità	a	Creditore collaboratore	200	200	Prezzo di cessione
Creditore collaboratore	a	Azioni della società del gruppo	1000	1000	Prezzo convenuto

Esempio 5: Partecipazione dei collaboratori al capitale proprio di una società del gruppo
Emissione delle azioni mediante aumento di capitale condizionale (cifra 3.2.3)

Fattispecie	1	2	
Valore nominale	100	100	
Prezzo convenuto tra la società del gruppo e il datore di lavoro (prezzo di emissione)	1000	1000	Delle differenze di valore possono realizzarsi tra il prezzo convenuto e il valore venale al momento della consegna delle azioni ai collaboratori quando passa un intervallo di tempo tra la conclusione dell'accordo della società del gruppo con il datore di lavoro e la consegna delle azioni al collaboratore
Valore venale al momento dell'attribuzione al collaboratore	1000	1100	
Prezzo di attribuzione al collaboratore (prestazione in contanti)	200	200	
Remunerazione dell'attività lavorativa	800	800	

Società del gruppo

Consegna delle azioni	1	2	
Liquidità <i>a</i> Capitale azionario	100	100	Valore nominale
Liquidità <i>a</i> Altre riserve di capitale	900	900	Differenza tra il prezzo di emissione e il valore nominale

Attribuzione delle azioni				
Altre riserve di capitale <i>a</i> Riserve da apporti di capitale	900	900	Riserve da apporti di capitale	

Datore di lavoro

Esecuzione dell'attribuzione di azioni	1	2	
Oneri giustificati dall'uso commerciale <i>a</i> Creditore collaboratore	800	800	Remunerazione per lavoro già svolto corrispondente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo di cessione
Conto di passaggio <i>a</i> Liquidità	1000	1000	Prezzo convenuto (prezzo di emissione)
Liquidità <i>a</i> Conto di passaggio	200	200	Prezzo di cessione
Crediti collaboratore <i>a</i> Conto di passaggio	800	800	Differenza tra il prezzo di emissione e il prezzo di cessione

Esempio 6: Aspettativa, modello 1: addebito al termine del periodo di maturazione con il valore venale al momento dell'attribuzione
Partecipazione dei collaboratori al capitale proprio di una società del gruppo
Emissione delle azioni mediante aumento di capitale condizionale (cifra 5.2)

Fattispecie	1	2
Valore nominale	100	100
Il prezzo convenuto tra la società del gruppo e il datore di lavoro corrisponde al valore venale al momento dell'attribuzione ⁸	1500	700
Valore venale al momento della concessione dei diritti	1000	1000
Valore venale alla fine del 1° anno	1000	1000
Valore venale alla fine del 2° anno	1250	1000
Valore venale al momento dell'attribuzione (3° anno)	1500	700
Prezzo di cessione al collaboratore (prestazione in contanti)	0	0
Periodo di maturazione	3 anni	3 anni

⁸ Il datore di lavoro si assume il rischio di variazione del corso durante il periodo di maturazione.

Società del gruppo

Periodo di maturazione / consegna delle azioni			1	2	
Liquidità	<i>a</i>	Capitale azionario	100	100	3° anno: valore nominale
Liquidità	<i>a</i>	Altre riserve di capitale	1400	600	3° anno: differenza tra il valore venale al momento dell'attribuzione e il valore nominale

Datore di lavoro

Periodo di maturazione / esecuzione dell'attribuzione di azioni			1	2	
Oneri giustificati dall'uso commerciale	<i>a</i>	Accantonamenti	333	333	1° anno: 1/3 del valore venale al momento della concessione dei diritti
Oneri giustificati dall'uso commerciale	<i>a</i>	Accantonamenti	500	333	2° anno: 2/3 del valore venale alla fine del 2° anno dedotti gli accantonamenti del 1° anno
Oneri giustificati dall'uso commerciale	<i>a</i>	Accantonamenti	667	34	3° anno: valore venale alla fine del 3° anno dedotto l'importo totale degli accantonamenti
Accantonamenti	<i>a</i>	Liquidità	1500	700	3° anno: prezzo convenuto

Esempio 7: Aspettativa, modello 2: addebito costante, proporzionale al valore venale al momento della concessione dei diritti
Partecipazione dei collaboratori al capitale proprio di società del gruppo
Emissione delle azioni mediante aumento di capitale azionario (cifra 5.3)

Fattispecie	1	2
Valore nominale	100	100
Il prezzo convenuto tra la società del gruppo e il datore di lavoro corrisponde al valore venale al momento della concessione dei diritti ⁹	1000	1000
Valore venale al momento della concessione dei diritti	1000	1000
Valore venale alla fine del 1° anno	1000	1000
Valore venale alla fine del 2° anno	1250	1000
Valore venale al momento dell'attribuzione (3° anno)	1500	700
Prezzo di cessione al collaboratore (prestazione in contanti)	0	0
Periodo di maturazione	3 anni	3 anni

⁹ La società del gruppo si assume il rischio di variazione del corso durante il periodo di maturazione

Società del gruppo

Periodo di maturazione / consegna delle azioni			1	2	
Liquidità	<i>a</i>	Accantonamenti ¹⁰	333	333	1° anno: 1/3 del valore venale al momento della concessione dei diritti
Liquidità	<i>a</i>	Accantonamenti	333	333	2° anno: 2/3 del valore venale al momento della concessione dei diritti dedotto il pagamento anticipato del 1° anno
Liquidità	<i>a</i>	Accantonamenti	333	333	3° anno: valore venale al momento della concessione dei diritti dedotto il pagamento anticipato del 1° e del 2° anno
Accantonamenti	<i>a</i>	Capitale azionario	100	100	3° anno: valore nominale
Accantonamenti	<i>a</i>	Riserve da apporti di capitale	900	900	3° anno: riserve da apporti di capitale

Datore di lavoro

Periodo di maturazione / esecuzione dell'attribuzione di azioni			1	2	
Oneri giustificati dall'uso commerciale	<i>a</i>	Accantonamenti	333	333	1° anno: 1/3 del valore venale al momento della concessione dei diritti
Accantonamenti	<i>a</i>	Liquidità	333	333	
Oneri giustificati dall'uso commerciale	<i>a</i>	Accantonamenti	333	333	2° anno: 1/3 del valore venale al momento della concessione dei diritti
Accantonamenti	<i>a</i>	Liquidità	333	333	
Oneri giustificati dall'uso commerciale	<i>a</i>	Accantonamenti	333	333	3° anno: 1/3 del valore venale al momento della concessione dei diritti
Accantonamenti	<i>a</i>	Liquidità	333	333	

¹⁰ o «contabilizzazione al lordo»: liquidità a ricavi / costo *ad* accantonamenti